

INFORMATIVA AI LAVORATORI, ALLE OO.SS E A CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITÀ LAVORATIVA, DI FORMAZIONE O VOLONTARIATO A QUALSIASI TITOLO PRESSO ASR MOLISE ACQUE.

Verifica della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”)

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 in corso di conversione, ha introdotto l’art. 9-quinquies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Tale art. 9-quinquies prevede che i datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare che il relativo personale, “ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa...”, possieda ed esibisca, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Ai sensi dell’art. 2 dell’art. 9-quinquies, il dovere di verifica sussiste anche nei confronti di “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

Tale obbligo vige dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Il medesimo articolo prevede che, entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro provvedano a definire le modalità operative per l’organizzazione delle predette verifiche “anche a campione” e “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Sempre entro tale data, i datori di lavoro “individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.

Gli approfondimenti condotti dagli uffici competenti hanno fatto emergere nell’immediato, la sola possibilità di verifica della validità del Green Pass, tramite l’applicazione istituzionale “VerificaC19.”

L’applicazione, installata su terminale operatore connesso ad Internet (smartphone, tablet o strumento simile adatto alla specifica funzione), è da conferire ai soggetti preventivamente individuati e incaricati della verifica.

Le modalità operative per la verifica sono di diretta competenza e responsabilità del datore di lavoro che potrà, in considerazione della specificità di ogni singola sede operativa, definire quelle più opportune.

In particolare, pur prevedendo la norma che possano essere effettuate verifiche a campione e anche in momento successivo all’ingresso sul luogo di lavoro, verrà considerata modalità “prioritaria” eseguire la verifica sull’intera popolazione lavorativa in ingresso, ai fini di un più incisivo contenimento del rischio da COVID-19.



Ove per specifiche esigenze tecnico / operative e di valutazione del rischio si dovesse ritenere di adottare una verifica a campione è comunque opportuno predeterminare l'entità del campione stesso (percentuale di controllo).

Il personale che si occuperà delle verifiche, nonché della contestazione delle violazioni alle prescrizioni dovrà essere preventivamente e formalmente incaricato da parte del datore di lavoro e/o dai dirigenti.

L'attività di verifica non comporta alcun trattamento dei dati personali, né richiede la acquisizione o la registrazione di informazioni.

Le disposizioni di cui sopra "non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute". Il comma 3 dell'art. 9-quinquies prevede che lavoratori in tale particolare condizione dovranno far pervenire la prescritta certificazione al proprio datore di lavoro. I limiti temporali di validità della predetta esenzione sono stati prorogati al 30/11/2021 dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 43366 del 25/09/2021.

Nel caso di lavoratore in possesso di risultanza di tampone negativo e temporalmente valido, ma privo di certificazione verde COVID-19 a causa di possibili ritardi di registrazione del dato sulla banca dati "Green Pass", l'ingresso potrà essere autorizzato previa esibizione di attestazione di tampone negativo presentato entro i limiti temporali di validità.

Nel caso di mancato ingresso dei dipendenti per non validità o assenza della certificazione verde COVID-19, saranno applicate le misure di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies.

Nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso ed esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19, si applicano le misure di cui al comma 7 dell'art. 9-quinquies.

Nel caso in cui qualcuno si rifiuti di ottemperare alle disposizioni di legge sarà richiesto l'intervento degli operatori della polizia locale o delle forze dell'ordine.

Tali misure potranno essere aggiornate in ragione dell'evoluzione del contesto normativo e/o dell'adozione di linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Giova infine qui osservare che il possesso della Certificazione verde non implica la fine delle misure di contenimento vigenti come ad esempio l'uso di mascherine, in quanto non è esclusa la possibilità di infezione nei soggetti vaccinati o in quelli che sono guariti, soprattutto con la circolazione delle varianti. Per questo motivo occorre continuare a rispettare le norme previste per il contenimento dei contagi.

